

Condizioni Definitive, 28 gennaio 2011

DEUTSCHE BANK AG LONDON

Emissione fino a 500.000 *Certificates* collegati all'Indice S&P Bric 40 Price Return EUR (i "**Titoli**") nell'ambito del Programma **X-markets** per l'emissione di *Notes*, *Warrants* e *Certificates*

Prezzo di emissione: EUR 100 per *Certificate*

WKN/ISIN: DB08DU/DE000DB08DU2

Il presente documento rappresenta le Condizioni Definitive dei Titoli ivi descritti e si compone delle seguenti parti:

Parte A **Condizioni di Prodotto**

Parte B **Ulteriori Informazioni**

Parte C **Condizioni Generali**

Le presenti Condizioni Definitive devono essere lette congiuntamente al Prospetto di Base datato 17 maggio 2010 (il "**Prospetto di Base**") come di volta in volta integrato mediante supplemento. I termini non altrimenti definiti qui di seguito avranno il significato attribuito ad essi nelle Condizioni Generali allegate alle presenti Condizioni Definitive. Le informazioni complete riguardo all'Emittente e ai Titoli possono essere ottenute esclusivamente dall'esame congiunto delle Condizioni Definitive e del Prospetto di Base.

Il Prospetto di Base (come integrato dalle presenti Condizioni Definitive) è stato redatto sull'assunto che, ad eccezione di quanto previsto nel seguente sottoparagrafo (ii) qui di seguito, qualsiasi offerta di Titoli in qualsiasi Stato Membro dell'Area Economica Europea che ha implementato la Direttiva Prospetto (2003/71/EC) (ciascuno, uno "**Stato Membro Rilevante**") verrà effettuata sulla base di un'esenzione ai sensi della Direttiva Prospetto, come implementata nello Stato Membro Rilevante, dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta relativa ai Titoli. Di conseguenza, chiunque effettui o intenda effettuare un'offerta di Titoli può farlo soltanto:

- (i) in circostanze in cui l'Emittente non abbia l'obbligo di pubblicare un prospetto ai sensi dell'Articolo 3 della Direttiva Prospetto o un supplemento al prospetto ai sensi dell'Articolo 16 della Direttiva Prospetto, a seconda del caso, in relazione a tale offerta; ovvero
- (ii) nelle Giurisdizioni di Offerta al Pubblico indicate alla voce "Offerta Non Esente" nella seguente Parte B , a condizione che tale persona sia uno dei soggetti menzionati in tale sezione e tale offerta sia effettuata durante il Periodo di Sottoscrizione o il Periodo di Offerta come di seguito specificato nella Parte B.

L'Emittente non ha autorizzato, né autorizza, qualsiasi offerta effettuata in qualsiasi altra circostanza.

PARTE A
CONDIZIONI DI PRODOTTO

Di seguito sono descritte le "Condizioni di Prodotto" dei Titoli che, ove risultino difformi dalle Condizioni Generali previste nella Parte C (*General Conditions*) delle presenti Condizioni Definitive, sostituiranno o modificheranno le Condizioni Generali in relazione ai Titoli. Nel caso in cui vi sia una qualsiasi divergenza tra le presenti Condizioni di Prodotto e le Condizioni Generali, le Condizioni di Prodotto prevarranno con riferimento ai Titoli.

Tipo di Titolo	<i>Certificate</i>
WKN/ISIN	DB08DU/DE000DB08DU2
Emittente	Deutsche Bank AG, Filiale di Londra
Numero dei Titoli	Fino a 500.000 Titoli
Prezzo di Emissione	EUR 100 per Titolo
Data di Emissione	1 marzo 2011
Data di Chiusura del Mercato Primario	24 febbraio 2011
Sottostante	Tipo: Indice Nome: Indice S&P BRIC 40 Price Return EUR <i>Codice Reuters</i> : SPBRICE Sponsor o emittente del Sottostante: Standard and Poor's Financial Services Fonte di Riferimento: In relazione a ciascun titolo o alle altre attività facenti parte dell'Indice, il mercato primario sul quale tale titolo oppure l'altra attività sono quotati o scambiati come determinato dall'Agente di Calcolo Indice <i>Multi-Exchange</i> : Applicabile Mercato Correlato: Come definito nelle Condizioni Generali §5(5)(j) Mercato valutario: Non applicabile
Liquidazione	Liquidazione in Contanti
Importo di Liquidazione	Rispetto a ciascun Lotto Minimo di Esercizio: (a) se Livello di Riferimento Finale è inferiore allo Strike, il prodotto tra il Livello di Riferimento Finale e il Multiplo; e (b) se il Livello di Riferimento Finale è uguale o superiore allo Strike, la somma dello Strike e dell'Importo Outperformance, moltiplicata per il Multiplo. fermo restando che l'Importo di Liquidazione non potrà essere superiore all'Importo Massimo.
Strike	100% del Livello di Riferimento Iniziale.
Importo Outperformance	Un ammontare pari al prodotto di (a) per (b), dove si intende per (a) (i) il Livello di Riferimento Finale meno (ii) lo Strike, e per (b) la Percentuale Outperformance, nei limiti di un minimo di zero.

Percentuale Outperformance	150%
Importo Massimo	EUR 203,50
Multiplo	Il quoziente di (a) EUR 100 (al numeratore); e (b) il Livello di Riferimento Iniziale (al denominatore)
Livello di Riferimento Iniziale	Il Livello di Riferimento alla Data di Valutazione di Riferimento Iniziale
Livello di Riferimento Finale	Il Livello di Riferimento alla Data di Valutazione di Riferimento Finale
Livello di Riferimento:	Rispetto ad un qualsiasi giorno, un importo (espresso come valore monetario nella relativa valuta) pari al Valore Rilevante del Livello di Riferimento quotato o pubblicato in tale giorno dalla Fonte di Riferimento come specificato nelle informazioni sul Sottostante.
Valore Rilevante del Livello di Riferimento	Il livello ufficiale di chiusura del Sottostante.
Data di Valutazione di Riferimento Iniziale	28 febbraio 2011
Data di Valutazione di Riferimento Finale	29 febbraio 2016
Data di Liquidazione	In relazione alla Data di Esercizio, il terzo Giorno Lavorativo successivo alla Data di Esercizio
Tipo di Esercizio	Stile Europeo
Data di Esercizio	La Data di Valutazione di Riferimento Finale
Lotto Minimo di Esercizio	1 Titolo
Esercizio Automatico	Applicabile
Termine per la Dichiarazione di Rinuncia	17:00 CET del Giorno Lavorativo immediatamente successivo alla Data di Valutazione di Riferimento Finale.
Valuta di Liquidazione	Euro ("EUR")
Sedi del Giorno Lavorativo	Milano e Francoforte Sul Meno.
Sedi del Giorno di Pagamento	Milano e Francoforte Sul Meno.
Periodo di Correzione	Tre Giorni Lavorativi precedenti alla data per qualsiasi pagamento o consegna ai sensi dei Titoli, il cui importo è determinato in tutto o in parte con riferimento a tale valore o prezzo dell'Attività di Riferimento.
Forma dei Titoli	Titoli italiani
Agente di Compensazione	Monte Titoli S.p.A., Via Mantegna 6, 20154 Milano, Italia
Legge applicabile	Legge inglese
Altre disposizioni:	Con riferimento ai Titoli, le Condizioni Generali saranno rettificatae come segue: §3 (Liquidazione) al paragrafo §3(10), le parole "meno una quota proporzionale al Titolo del costo diretto o indiretto sostenuto dall'Emittente per

chiudere qualsiasi Accordo di Copertura relativo al sottostante" devono intendersi cancellate dalla quattordicesima alla sedicesima linea;

§ 5 (Turbative di Mercato e Giorno di mancata Negoziazione)

le seguenti parole devono intendersi aggiunte alla fine del paragrafo §5(1): "se qualsiasi determinazione dell'Agente di Calcolo rispetto a qualsiasi giorno e a qualsiasi Attività di Riferimento è posticipata in conformità al presente paragrafo §5(1) per chiarezza, tale giorno verrà ritenuto a sua volta posticipato nella stessa maniera di tale(i) determinazione(i) e con riferimento alla(e) relativa(e) Attività di Riferimento interessata(e), fino al giorno in cui è stata effettuata ciascuna delle relative determinazioni posticipate per l' (le) Attività di Riferimento interessata(e)";

le seguenti parole devono intendersi aggiunte al paragrafo §5(4)(a)(ii)(aa) delle Condizioni Generali subito dopo le parole "qualsiasi Giorno di Negoziazione": "(a condizione che l'Agente di Calcolo possa, a sua discrezione, determinare che tale evento, invece, dia luogo ad un Evento di Rettifica/Estinzione)";

§6 (Eventi di Rettifica ed Eventi di Rettifica/Estinzione)

al paragrafo §6(2) le parole "onere, ritenuta, deduzione o qualsiasi altra imposizione di diversa natura" al punto (i) dalla diciassettesima alla diciottesima riga e al punto (ii) la venticinquesima riga, devono intendersi cancellate;

al paragrafo §6(2) la frase finale del secondo paragrafo "Tale modifica nel regime fiscale può includere, a livello esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi cambiamento risultante dagli Accordi di Copertura dell'Emittente con riferimento ai Titoli" deve intendersi eliminata;

al paragrafo §6(4)(a) le parole "onere, ritenuta, deduzione o qualsiasi altra imposizione di diversa natura" nella terza riga del secondo paragrafo, devono intendersi eliminate;

al paragrafo §6(4)(c), le parole "meno una quota proporzionale al Titolo del costo diretto o indiretto sostenuto dall'Emittente per chiudere qualsiasi Accordo di Copertura relativo al sottostante" dalla decima all'undicesima riga, devono intendersi cancellate;

le seguenti parole devono intendersi aggiunte al paragrafo §6(5)(b)(B)(3) delle Condizioni Generali subito dopo le parole "tale Indice": "(a condizione che l'Agente di Calcolo possa, a sua discrezione, determinare che tale evento, invece, dia luogo ad una Turbativa di Mercato)"; e

le seguenti parole alla fine del paragrafo §6(5)(b)(B) devono intendersi cancellate: "e, in ciascun caso, le disposizioni al precedente punto (2) non si applicano";

§12 (Eventi di Inadempimento)

al paragrafo §12(1), le parole "meno una quota proporzionale al Titolo del costo diretto o indiretto sostenuto dall'Emittente per chiudere qualsiasi Accordo di Copertura relativo al sottostante" dalla quarta alla quinta riga, devono intendersi cancellate.

PARTE B

ULTERIORI INFORMAZIONI

QUOTAZIONE E NEGOZIAZIONE

Quotazione e Negoziazione	Verrà presentata domanda per l'ammissione alla quotazione e alla negoziazione dei Titoli sul mercato SeDeX della Borsa Valori di Milano, che è un mercato regolamentato ai sensi della Direttiva 2004/39/EC.
Stima delle spese totali relative all'ammissione alla negoziazione	Euro 3.000
Lotto Minimo di Negoziazione	1 (un) Titolo Il numero minimo di Titoli che possono essere oggetto di negoziazione ai sensi del Regolamento del mercato gestito ed organizzato da Borsa Italiana S.p.A. (il " Regolamento di Borsa "). Tale Lotto Minimo di Negoziazione verrà stabilito da Borsa Italiana S.p.A. tramite l'avviso di inizio delle negoziazioni.

OFFERTA DEI TITOLI

Ammontare di sottoscrizione minimo per l'investitore	Il numero minimo di Titoli che può essere assegnato ad un investitore sarà 1 (un) Titolo.
Ammontare di sottoscrizione massimo per l'investitore	Il numero massimo di Titoli che può essere assegnato dipenderà dalla disponibilità al momento della domanda. Non vi sono criteri di assegnazione predefiniti. I Distributori (come definiti di seguito) adotteranno dei criteri di assegnazione che garantiranno un pari trattamento degli investitori potenziali. Tutti i titoli richiesti tramite i Distributori durante il Periodo di Offerta saranno assegnati fino all'importo massimo dell'Offerta.
Il Periodo di Offerta	Le Domande di Sottoscrizione dei Titoli possono essere inoltrate tramite il Distributore(i) a partire dal 28 gennaio 2011, fino alla " Data di Chiusura del Mercato Primario ", che è il 24 febbraio 2011 (fermo restando eventuali rettifiche) durante l'orario in cui le banche sono generalmente aperte per la propria attività in Italia. L'Emittente si riserva il diritto per qualsiasi motivo di variare il numero di Titoli offerti. Qualsiasi di tali cambiamenti o modifiche al Periodo di Offerta verrà comunicato agli investitori per mezzo di avviso pubblicato sul sito web dell'Emittente (www.it.x-markets.db.com).
Cancellazione dell'Emissione dei Titoli	L'Emittente si riserva il diritto per qualsiasi motivo di cancellare l'emissione dei titoli. Tali decisioni verranno comunicate agli investitori per mezzo di avviso pubblicato sul sito web dell'Emittente (www.it.x-markets.db.com). Ai fini di chiarezza, ove vi siano richieste di sottoscrizione da parte di potenziali investitori e l'Emittente eserciti tale diritto, ciascuno di tali investitori potenziali non avrà diritto alla sottoscrizione o altrimenti all'acquisto di alcun Titolo.

Chiusura Anticipata delle Sottoscrizioni dei Titoli	<p>L'Emittente si riserva il diritto per qualsiasi motivo di chiudere il Periodo di Offerta anticipatamente.</p> <p>Tali decisioni verranno comunicate agli investitori per mezzo di avviso pubblicato sul sito web dell'Emittente (www.it.x-markets.db.com).</p>
Condizioni a cui è soggetta l'offerta:	L'Offerta dei Titoli è condizionata alla loro emissione.
Descrizione del processo di sottoscrizione:	<p>La sottoscrizione di Titoli può essere effettuata in Italia presso le filiali partecipanti (all'offerta) di un Distributore.</p> <p>In conformità alla procedure normalmente seguite dal relativo Distributore, le domande dovranno essere notificate agli investitori dal relativo Distributore.</p> <p>Non verrà richiesto ai potenziali investitori di concludere alcun accordo contrattuale direttamente con l'Emittente in relazione alla sottoscrizione dei Titoli.</p>
Descrizione della possibilità di ridurre le sottoscrizioni e metodo di rimborso degli importi pagati in eccesso dai richiedenti:	Non applicabile
Dettagli relativi al metodo e alle limitazioni temporali per il pagamento e la consegna dei Titoli:	Sarà debitamente notificato agli investitori l'assegnazione dei Titoli loro spettanti e i rispettivi accordi per il regolamento. I Titoli verranno emessi alla Data di Emissione a fronte del pagamento all'Emittente del prezzo di sottoscrizione netto.
Metodo e data in cui verranno resi pubblici i risultati dell'offerta:	<p>L'Emittente, nella sua esclusiva discrezione, determinerà l'ammontare finale di Titoli da emettere (che dipenderà dal risultato dell'offerta), fino al limite di EUR 50.000.000.</p> <p>Il numero preciso di Titoli da emettere sarà pubblicato sul sito web della Borsa Valori del Lussemburgo (www.bourse.lu) in conformità all'Articolo 10 della <i>Luxembourg Law on the Prospectuses for Securities</i> alla Data di Emissione o in prossimità di essa.</p>
Offerta Non-Esente / Categorie di investitori potenziali a cui sono offerti i Titoli ed eventuale esclusiva destinazione di lotti a certi paesi/ Giurisdizioni di Offerta al Pubblico:	<p>Le offerte possono essere fatte attraverso ciascun Distributore in Italia (la "Giurisdizione di Offerta al Pubblico") a qualsiasi persona.</p> <p>Possono essere assegnati agli Investitori Qualificati (come definiti dall'Articolo 100 del Decreto Legislativo No. 58 of 24 febbraio 1998) solo quei Titoli che risultano non assegnati dopo l'allocazione di tutti i Titoli richiesti dal pubblico in Italia durante il Periodo di Offerta.</p> <p>Le offerte (ove previste) in altri paesi dell'AEE possono essere fatte solo se in virtù di un'esenzione dall'obbligo, ai sensi della Direttiva Prospetto come implementata in tali paesi, di pubblicare un prospetto.</p> <p>Qualsiasi investitore che non si trovi in Italia dovrebbe contattare i propri consulenti finanziari per maggiori informazioni, e può acquistare soltanto i Titoli che risultino non assegnati dopo l'allocazione dei Titoli richiesti dal pubblico in Italia durante il Periodo di Offerta, presso il proprio consulente</p>

<p>Procedura relativa alla comunicazione ai richiedenti dell'ammontare assegnato e indicazione dell'eventuale possibilità di iniziare la negoziazione prima della comunicazione:</p>	<p>finanziario, banca o intermediario finanziario.</p> <p>Il relativo Distributore comunicherà a ciascun investitore l'assegnazione dei Titoli a lui spettante alla fine del Periodo di Offerta e prima della Data di Emissione.</p>
<p>Importo di qualsiasi spesa e tassa specificamente imposta al sottoscrittore o all'acquirente:</p>	<p>Non può essere effettuata alcuna negoziazione prima della Data di Emissione.</p> <p>L'Emittente non è al corrente di qualsiasi spesa e tassa specificamente imposta al sottoscrittore o all'acquirente.</p> <p>Per dettagli relativi al Prezzo di Emissione, che include le commissioni pagabili ai Distributori si veda la sezione che precede intitolata "Prezzo di Emissione" e di seguito la sezione intitolata "Commissioni".</p>
<p>Nome(i) e indirizzo(i), per quanto a conoscenza dell'Emittente, dei luoghi nei vari paesi ove l'offerta avrà luogo.</p>	<p>Per dettagli relativi al regime fiscale applicabile ai sottoscrittori in Italia, si veda di seguito la sezione intitolata "Regime Fiscale".</p> <p>Deutsche Bank S.p.A., Piazza del Calendario, 3 - 20126 Milano, e Finanza & Futuro Banca S.p.A., Piazza del Calendario, 1 - 20126 Milano (ciascuno un "Distributore" e insieme ad altri soggetti nominati come distributori in relazione ai titoli durante il Periodo di Offerta, i "Distributori").</p>
<p>Notifica e autorizzazione:</p>	<p>L'Emittente si riserva il diritto di nominare altri distributori durante il Periodo di Offerta, che verranno comunicati agli investitori per mezzo di avviso pubblicato sul sito web dell'Emittente (www.it.x-markets.db.com).</p> <p>Deutsche Bank S.p.A. agirà come responsabile del collocamento come definito ai sensi dell'articolo 93-bis del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato (il "Testo Unico Finanziario") (il "Responsabile del Collocamento").</p> <p>I Titoli sono offerti al pubblico in Italia ai sensi degli Articoli 17 e 18 della Direttiva Prospetto e delle norme di implementazione in Italia.</p>
<p>COMMISSIONI</p>	
<p>Commissioni pagate dall'Emittente al distributore¹:</p>	
<p>Commissioni Trailer</p>	<p>Non applicabile</p>
<p>Commissione di Collocamento</p>	<p>Il Distributore riceverà dall'Emittente una Commissione di Collocamento fino al 2% del Prezzo di Emissione dei Titoli collocati da quest'ultimo.</p> <p>Ulteriori informazioni circa le Commissioni di Collocamento possono essere ottenute presso il relativo Distributore.</p>

¹ L'Emittente può corrispondere al relativo collocatore commissioni di collocamento e commissioni *trailer*, quali commissioni legate alla vendita. Le commissioni di collocamento sono pagamenti *una tantum* derivanti dai ricavi dell'emissione; alternativamente, l'Emittente può corrispondere al relativo collocatore un adeguato sconto sul prezzo di emissione (senza sovrapprezzo di sottoscrizione). Le commissioni *trailer* sono corrisposte periodicamente a valere su qualsiasi commissione di gestione indicata nelle Condizioni di Prodotto in base al Sottostante. Qualora Deutsche Bank AG ricopra il ruolo sia di emittente che di collocatore in relazione alla vendita dei propri titoli, l'unità di collocamento di Deutsche Bank riceverà internamente i relativi importi. Ulteriori informazioni sui prezzi e sulle componenti del prezzo sono riportate nella Parte II (Fattori di Rischio) del Prospetto di Base – Sezione E "Conflitti di Interesse", ai punti 5 e 6.

RATING DEI TITOLI

Rating I Titoli non sono stati oggetto di *rating*.

INTERESSI DELLE PERSONE FISCHE E GIURIDICHE COINVOLTE NELL'EMISSIONE

Interessi delle Persone Fisiche e Giuridiche coinvolte nell'Emissione Ad eccezione di qualsiasi commissione pagabile in virtù di quanto previsto ai sensi della sezione intitolata "Commissioni" di cui sopra, per quanto a conoscenza dell'Emittente, nessuna persona coinvolta nell'Emissione dei Titoli ha un interesse materiale nell'offerta.

RAGIONI DELL'OFFERTA, RICAVI NETTI PREVISTI E SPESE COMPLESSIVE

Ragioni dell'offerta I ricavi netti della presente emissione dei Titoli verranno utilizzati dall'Emittente per i propri generali scopi societari. Una parte sostanziale dei ricavi derivanti dall'emissione dei Titoli possono essere utilizzati ai fini di copertura del rischio di mercato rispetto a tali Titoli.

INFORMAZIONI RELATIVE AL SOTTOSTANTE:

Le informazioni relative alla performance passata e futura del *Sottostante* e alla sua volatilità possono essere reperite alla pagina Bloomberg o Reuters come stabilito per l'indice, che comprende il *Sottostante* nella precedente Parte A.

Lo sponsor dell'indice che comprende il *Sottostante* cura anche un Sito Internet al seguente indirizzo ove possono essere reperite ulteriori informazioni in relazione al *Sottostante*.

<i>Nome dello Sponsor dell'Indice</i>	<i>Website</i>
Standard & Poors Corp.	www.standardandpoors.com

ESONERO DI RESPONSABILITÀ

Standard & Poors

Il(l) Prodotto(i) non è(sono) sponsorizzato, approvato(i), commercializzato(i) o promosso(i) da Standard & Poors, divisione di The McGraw-Hill Companies, Inc. ("S&P"). S&P non dichiara né garantisce, esplicitamente o implicitamente, ai titolari del(i) Prodotto(i) o a qualunque soggetto del pubblico l'opportunità di investire in titoli in generale o nel(i) Prodotto(i) in particolare. L'unica relazione di S&P con il Concessionario di licenza riguarda la licenza di alcuni marchi e nomi commerciali di S&P e dell'Indice S&P (l'"Indice") il quale è determinato, composto e calcolato da S&P senza considerare il Concessionario di Licenza o il(i) Prodotto(i).

S&P non ha l'obbligo di tenere in considerazione le necessità del Concessionario di licenza o dei titolari del(i) Prodotto(i) in esame ai fini della definizione, composizione o calcolo dell'Indice. S&P non è responsabile per e non ha partecipato alla definizione della tempistica, dei prezzi o delle quantità del(i) Prodotto(i) da emettere o alla definizione o calcolo della equazione per mezzo della quale il(i) Prodotto(i) è convertito in liquidità. S&P non è soggetto ad alcun obbligo o responsabilità in relazione all'amministrazione, promozione o vendita del(i) Prodotto(i).

S&P NON GARANTISCE L'ACCURATEZZA E/O LA COMPLETEZZA DELL'INDICE S&P O DI QUALSIASI DATO IN ESSO CONTENUTO E S&P NON SARA' RESPONSABILE PER EVENTUALI ERRORI, OMISSIONI, O INTERRUZIONI DELLO STESSO. S&P, ESPLICITAMENTE O IMPLICITAMENTE, CON RIFERIMENTO AI RISULTATI CHE DEVONO ESSERE OTTENUTI DAL CONCESSIONARIO DI LICENZA, NON GARANTISCE I TITOLARI

DEL(I) PRODOTTO(I) O QUALSIASI ALTRO SOGGETTO O ENTITA' PER L'USO DELL'INDICE S&P O PER QUALSIASI DATO IN ESSO CONTENUTO. S&P NON GARANTISCE, ESPPLICITAMENTE O IMPLICITAMENTE, E RIFIUTA ESPRESSAMENTE QUALSIASI GARANZIA DI COMMERCIALIZZABILITA' O IDONEITA' AD UNO SCOPO PARTICOLARE O USO DELL'INDICE S&P O DI QUALSIASI DATO IN ESSO CONTENUTO. FERMO RESTANDO QUANTO DETTO, IN NESSUN CASO S&P SARA' RESPONSABILE PER EVENTUALI DANNI SPECIALI, ESEMPLARI, INDIRETTI O EMERGENTI (INCLUSA LA PERDITA DI PROFITTI), ANCHE SE A CONOSCENZA DELLA POSSIBILITA' DI TALI DANNI.

FATTORI DI RISCHIO E EFFETTO DELL'ANDAMENTO DEL SOTTOSTANTE:

Gli investitori devono prendere visione in maniera accurata della sezione relativa ai Fattori di Rischio nella Parte II del Prospetto di Base e dell'effetto dell'andamento del Sottostante sui Titoli come descritto di seguito.

La *performance* dei Titoli è collegata al valore del Sottostante nel corso della durata dei Titoli. A differenza di un investimento diretto nel Sottostante, i Titoli offrono agli investitori la possibilità di ricevere alla data di liquidazione una partecipazione maggiorata nella *performance* del Sottostante, se si è verificata la seguente condizione. Se il valore del Sottostante alla Data di Valutazione è uguale o superiore ad un livello predefinito (lo Strike, pari al Livello di Riferimento Iniziale), gli investitori riceveranno un importo pari allo Strike più una determinata porzione maggiorata, rappresentata dalla predefinita Percentale Outperformance, della misura per cui il Livello di Riferimento Finale supera lo Strike, il tutto moltiplicato per il Multiplo. In ogni caso, l'importo in contanti dovuto agli investitori non supererà mai un determinato Importo Massimo.

Diversamente, se il Livello di Riferimento Finale è inferiore allo Strike, gli investitori riceveranno un importo in contanti che rifletterà il valore del Sottostante alla Data di Valutazione e saranno così esposti ai ribassi del valore del Sottostante, con la conseguenza che essi non riceveranno alcun rendimento dal loro investimento e potranno subire una perdita. Tale perdita potrà estendersi al loro intero investimento laddove il Livello di Riferimento Finale sia pari a zero.

Ulteriori Informazioni Pubblicate dall'Emittente

L'Emittente non fornisce alcuna ulteriore informazione riguardo al Sottostante.

RESPONSABILITÀ

Salvo quanto di seguito previsto, l'Emittente accetta la responsabilità per le informazioni contenute in queste Condizioni Definitive. Le informazioni relative al Sottostante qui contenute sono state accuratamente tratte dalla pagina *Reuters* come indicato nella definizione di Sottostante di cui sopra. L'Emittente si assume la responsabilità per l'accuratezza di quanto tratto ma non si assume ulteriore responsabilità anche di diversa natura rispetto a tali informazioni.

INFORMAZIONI SPECIFICHE DEL PAESE E ALTRE INFORMAZIONI PER LA VENDITA: ITALIA

Regime Fiscale

Le informazioni fornite qui di seguito riassumono il regime fiscale dei Titoli ai sensi della legislazione italiana e della prassi di mercato. Quanto segue è basato sulla legislazione fiscale vigente alla data delle presenti Condizioni Definitive, fermo restando che la stessa rimane soggetta a possibili cambiamenti che potrebbero avere effetti retroattivi. Quanto segue non intende essere

un'analisi esauriente di tutte le conseguenze fiscali che possono avere rilievo ai fini di una decisione di sottoscrivere, acquistare, detenere o cedere i Titoli e non intende trattare le conseguenze fiscali applicabili a tutte le categorie di investitori, tra cui alcuni potrebbero essere soggetti a disposizioni speciali (come i negozianti di titoli o di materie prime).

I potenziali acquirenti dei Titoli sono invitati a consultare i loro consulenti fiscali in merito alle generali conseguenze fiscali derivanti dal possesso dei Titoli.

Regime Fiscale dei Titoli in Italia

Ai sensi dell'articolo 67 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917, come modificato dal Decreto Legislativo 21 Novembre 1997 n. 461 e successive modificazioni, ove un Portatore dei Titoli residente in Italia sia (i) una persona fisica non impegnata in un'attività professionale connessa ai Titoli, (ii) una società o associazione non commerciale, (iii) un'istituzione pubblica o privata non commerciale, ovvero (iv) un investitore esente da imposta sul reddito di impresa in Italia, i proventi e plusvalenze derivanti sia dall'esercizio che dalla cessione a titolo oneroso dei Titoli sono soggetti ad imposta sostitutiva del 12,5%. Il contribuente può optare fra tre differenti regimi di tassazione tra loro alternativi:

(1) Ai sensi del regime della dichiarazione, che è il regime fiscale automaticamente applicato in difetto di diversa scelta per i proventi e plusvalenze realizzate da parte di persone fisiche residenti in Italia che agiscono al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali cui i Titoli si riferiscono, l'imposta sostitutiva sui proventi e le plusvalenze comporta la tassazione, su base cumulativa annuale, di tutti i proventi e le plusvalenze al netto di eventuali oneri e minusvalenze, realizzati da parte di persone fisiche residenti in Italia che detengono i Titoli al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali e che derivino dall'acquisto o dall'esercizio dei Titoli durante un qualsiasi periodo d'imposta. Le persone fisiche residenti in Italia che detengono i Titoli al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali devono indicare nella dichiarazione dei redditi i proventi e le plusvalenze complessive per il periodo d'imposta, al netto di eventuali oneri e minusvalenze e pagare l'imposta sostitutiva così calcolata insieme con qualsiasi saldo sull'imposta dei redditi dovuta per tale periodo d'imposta. Il contribuente è ammesso a riportare a nuovo le eccedenze negative ed a compensarle con i redditi ed altri proventi realizzati in qualsiasi dei quattro periodi d'imposta successivi.

(2) In alternativa al regime della dichiarazione, le persone fisiche residenti in Italia che detengono i Titoli al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali possono scegliere di pagare l'imposta sostitutiva separatamente sui proventi e le plusvalenze realizzate su ciascuna vendita o esercizio dei Titoli (il regime di "risparmio amministrato", previsto dall'Articolo 6 del Decreto Legislativo No. 461 del 21 novembre 1997, come successivamente modificato, il "Decreto No. 461"). Tale tassazione separata sui proventi e le plusvalenze è permessa a condizione che (i) i Titoli siano depositati presso una banca italiana,

una SIM o certi intermediari finanziari autorizzati e (ii) che il relativo contribuente che detiene i Titoli abbia esercitato validamente per iscritto e nel periodo indicato l'opzione per il regime di risparmio amministrato. Il depositario è responsabile per il calcolo dell'imposta sostitutiva sui proventi e le plusvalenze realizzate su ciascuna vendita o esercizio dei Titoli (e anche sui proventi e le plusvalenze realizzate in occasione della revoca del suo mandato), al netto di eventuali oneri e minusvalenze e deve pagare il relativo importo alle Autorità Fiscali italiane per conto del contribuente, deducendo un importo corrispondente dai ricavi da corrispondere al Portatore dei Titoli o utilizzando i fondi forniti dal Portatore dei Titoli a tale fine. Ai sensi del regime di risparmio amministrato, nel caso la vendita o l'esercizio dei Titoli comporti un onere o una minusvalenza, tale perdita può essere dedotta dai proventi e le plusvalenze realizzate successivamente, nell'ambito del medesimo rapporto con lo stesso depositario, nello stesso periodo d'imposta e nei successivi, ma non oltre il quarto. Ai sensi del regime di risparmio amministrato, al Portatore dei Titoli non è richiesto di dichiarare proventi e le plusvalenze nella dichiarazione dei redditi.

(3) Qualsiasi dei proventi e delle plusvalenze realizzate o maturate da persone fisiche residenti in Italia che detengono i Titoli al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali che hanno affidato la gestione del loro patrimonio, tra cui i Titoli, ad un intermediario autorizzato e che hanno validamente esercitato l'opzione per essere assoggettati al cosiddetto regime del risparmio gestito (regime previsto dall'Articolo 7 del Decreto No. 461) verranno incluse nel computo dell'incremento di valore annuale del patrimonio gestito maturato, anche se non ancora realizzato, soggetto ad imposta sostitutiva nella misura del 12,5 per cento, che dovrà essere pagata dall'intermediario autorizzato. Ai sensi del regime del risparmio gestito, qualsiasi deprezzamento del patrimonio amministrato maturato alla fine dell'anno può essere riportato a nuovo e compensato con l'apprezzamento del patrimonio amministrato in qualsiasi dei quattro periodi d'imposta successivi. Ai sensi del regime del risparmio gestito, al Portatore dei Titoli non è richiesto di dichiarare i proventi e le plusvalenze nella dichiarazione fiscale.

Nel caso in cui un Portatore dei Titoli residente in Italia sia una società o un'entità commerciale di simile natura o una stabile organizzazione in Italia di un'entità commerciale non residente a cui si riferiscano effettivamente i Titoli, i proventi e le plusvalenze derivanti dai Titoli non saranno soggetti ad imposta sostitutiva, ma dovranno essere inclusi nella dichiarazione dei redditi del relativo Portatore dei Titoli e quindi soggetti all'imposta sul reddito d'impresa italiano (e, in certe circostanze, a seconda dello status del Portatore dei Titoli, anche come una parte del valore netto della produzione netta ai fini dell'IRAP).

I proventi e le plusvalenze realizzate dai Portatori dei Titoli non residenti in Italia non sono soggetti a tassazione in Italia a condizione che i Titoli (i) siano trasferiti su mercati regolamentati, o (ii) se non trasferiti su mercati regolamentati siano detenuti fuori dall'Italia.

Titoli atipici

Secondo una differente interpretazione dell'attuale regime fiscale, è

possibile che i Titoli vengano considerati come titoli "atipici" ai sensi dell'Articolo 8 del Decreto Legge No. 512 del 30 settembre 1983 come implementato dalla Legge No. 649 del 25 novembre 1983. In tale caso, i pagamenti relativi ai Titoli possono essere soggetti ad una ritenuta d'imposta italiana, ad un tasso del 27 per cento.

Il 27 per cento della ritenuta d'imposta menzionata sopra non si applica ai pagamenti fatti ad un Portatore dei Titoli che non sia un residente italiano e un Portatore dei Titoli che sia un residente italiano che sia (i) una società o un'entità commerciale di simile natura (incluso lo stabilimento permanente italiano di una entità commerciale straniera), (ii) un'associazione commerciale, o (iii) un'istituzione pubblica o privata commerciale.

Imposta di Successione e Donazione

Ai sensi del Decreto Legge No. 262 del 3 ottobre 2006, (Decreto No. 262), convertito in Legge No. 286 del 24 novembre 2006, i trasferimenti di qualsiasi bene di valore (tra cui azioni, obbligazioni o altri titoli) per successione o donazione, sono tassati come segue:

- (i) i trasferimenti in favore del coniuge e dei parenti in linea retta sono soggetti ad un'imposta di successione e donazione con aliquota del 4 per cento sul valore del bene trasferito eccedente EUR 1.000.000;
- (ii) i trasferimenti in favore di altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta e affini in linea collaterale fino al terzo grado, sono soggetti ad un'imposta di successione e donazione con aliquota del 6 per cento sul valore complessivo della successione o donazione. I trasferimenti in favore di fratelli/sorelle sono soggetti ad un'imposta di successione e donazione con aliquota del 6 per cento sul valore del bene trasferito eccedente EUR 100.000; e
- (iii) qualsiasi trasferimento è, in linea di principio, soggetto ad un'imposta di successione e donazione con aliquota dell'8 per cento sul valore complessivo della successione o donazione.

Tassa sui Contratti di Borsa

L'Articolo 37 del Decreto Legge No 248 del 31 dicembre 2007 ("Decreto No. 248"), convertito in Legge No. 31 del 28 febbraio 2008, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Italiana No. 51 del 29 febbraio 2008, ha abolito la tassa italiana sui contratti di borsa, prevista dal Decreto Regio No. 3278 del 30 dicembre, 1923, come modificato e integrato dal Decreto Legislativo No. 435 del 21 novembre 1997.

In seguito all'abrogazione della tassa sui contratti di borsa, a partire dal 31 dicembre 2007 i contratti relativi al trasferimento dei titoli sono soggetti alla seguente imposta di registro: (i) gli atti pubblici e gli atti notarili sono soggetti ad un'imposta di registro fissa nella misura di EUR 168; (ii) le scritture private sono soggette ad imposta di registro solo in caso di utilizzo o di registrazione volontaria.

Pagamenti effettuati da un Garante non residente

Con riferimento ai pagamenti effettuati a favore di un Portatore dei Titoli residente in Italia da un garante non residente in Italia, in conformità ad un'interpretazione della normativa fiscale italiana, qualsiasi di tali pagamenti effettuati da un garante non residente in Italia, devono essere considerati, in alcune circostanze, come pagamenti effettuati dal relativo Emittente e saranno quindi soggetti al regime fiscale descritto nel paragrafo precedente della presente sezione.

Direttiva Risparmio dell'UE

Ai sensi della Direttiva del Consiglio dell'UE 2003/48/CE ("**Direttiva Risparmio**") sulla tassazione dei redditi da risparmio, gli Stati Membri devono fornire alle autorità fiscali di un altro Stato Membro informazioni relative ai pagamenti degli interessi (o proventi assimilabili) corrisposto da soggetti stabiliti entro la propria giurisdizione a favore di persone fisiche residenti in tale altro Stato Membro o a favore di determinate tipologie di enti stabiliti in tale altro Stato Membro. In ogni caso, per un periodo di transizione, il Belgio, il Lussemburgo e l'Austria sono invece tenuti (a meno che durante tale periodo tali stati non decidano diversamente) ad adottare un sistema di ritenuta d'imposta che si applichi a tali pagamenti (il termine di tale periodo transitorio dipenderà dalla conclusione di taluni accordi relativi allo scambio di informazioni tra alcuni altri paesi). Alcuni paesi non appartenenti all'Unione Europea, inclusa la Svizzera, hanno convenuto di adottare dei regimi analoghi (un sistema di ritenuta d'imposta nel caso della Svizzera).

Il 15 settembre 2008 la Commissione Europea ha fornito una relazione al Consiglio dell'Unione Europea sull'operatività della Direttiva Risparmio dell'UE, che includeva la proposta della Commissione di apportare dei cambiamenti alla Direttiva. Il 13 novembre 2008 la Commissione Europea ha pubblicato una proposta più dettagliata in merito alle modifiche da apportare alla Direttiva, che include un numero di suggerimenti. Il Parlamento Europeo ha approvato una versione rettificata di tale proposta il 24 aprile 2009. Nel caso in cui venisse adottato qualunque dei cambiamenti proposti in relazione alla Direttiva, questi potrebbero modificare o ampliare la portata dei requisiti sopra descritti.

Attuazione in Italia della Direttiva Risparmio dell'UE

L'Italia ha attuato la Direttiva Risparmio attraverso il Decreto Legislativo No. 84 del 18 aprile 2005 ("Decreto No. 84"). Ai sensi del Decreto No. 84, a condizione che vengano rispettate una serie di importanti condizioni, nel caso in cui l'interesse venga pagato a persone fisiche che siano beneficiarie effettive del pagamento degli interessi e che siano residenti ai fini fiscali in un altro Stato Membro, gli agenti di pagamento qualificati italiani non dovranno applicare la ritenuta d'imposta e dovranno comunicare alle Autorità Fiscali italiane le informazioni relative agli interessi pagati e i dati personali del beneficiario. Tali informazioni vengono trasmesse dalle Autorità Fiscali italiane alle autorità fiscali straniere competenti del Paese di residenza del beneficiario.

Agente in Italia	In Italia, l'Agente è Deutsche Bank S.p.A. che agisce dalla sua sede a Milano che alla Data di Emissione si trova in Piazza del Calendario, 3 – 20126.
Limitazioni alla Vendita	<p>Si veda la Parte VI(B): "Limitazioni Generali alla Vendita e al Trasferimento" nel Prospetto di Base.</p> <p>Come meglio descritto in maggiori dettagli nel Prospetto di Base, i Titoli non sono stati e non saranno registrati ai sensi del <i>Securities Act</i> del 1933 degli Stati Uniti, come successivamente modificato. Qualsiasi offerta o vendita dei Titoli deve essere effettuata come transazione esente dai requisiti di registrazione di tale <i>Securities Act</i> in conformità al Regolamento S indicato qui di seguito. I Titoli non possono essere offerti, venduti o altrimenti trasferiti negli Stati Uniti o a persone che siano "<i>U.S person</i>" secondo la definizione data nel Regolamento S di tale <i>Securities Act</i> o persone che non rientrino nella definizione di "<i>non-United States person</i>" ai sensi della <i>Rule 4.7</i> del <i>United States Commodity Exchange Act</i>, come successivamente modificato.</p>
Ulteriori Limitazioni alla Vendita e al Trasferimento	Non applicabile.

DICHIARAZIONE DI RINUNCIA ALL'ESERCIZIO

DEUTSCHE BANK AG, FRANCOFORTE

Emissione fino a [●] relativa a [●]

WKN/ISIN: [●]/[●]

(i "Titoli")

Ove non diversamente definiti nel presente documento, i termini in lettera maiuscola avranno il significato loro attribuito nel prospetto di base per i Titoli come modificato o sostituito dalla relative Condizioni di Prodotto.

La presente comunicazione dovrà essere inviata dal Portatore, debitamente compilata, all'Agente in Italia mettendo in copia il(la) suo(a) intermediario finanziario, detentore del conto presso Monte Titoli. Il modulo più recente di tale dichiarazione può essere ottenuto, su richiesta, dall'Agente in Italia.

A: Deutsche Bank S.p.A.,
Direzione Generale - Ufficio Titoli
Piazza del Calendario, 3
20126 Milano (Italia)

Attenzione: Andrea Moioli
Telefono. +39 02 4024 3864
Fax. +39 02 4024 2790

cc: Intermediario Finanziario detentore del conto presso Monte Titoli

[●]

(l' "Intermediario Finanziario ")

cc: Deutsche Bank Aktiengesellschaft
Große Gallusstraße 10-14 Francoforte sul Meno
Germania

Attenzione: Herr Michael-C Martin - EIMG P Floor 2
Fax: +49(69)910-46856 Telefono: +49(69)910-30727
E-mail: michael-c.martin@db.com

Fermo restando quanto di seguito indicato, ove la presente dichiarazione fosse ritenuta (secondo la determinazione dell'Agente in Italia) incompleta o non debitamente compilata o l'Emittente e

l'Intermediario Finanziario non fossero messi in copia immediatamente dopo essere stata inviata o consegnata all'Agente in Italia, questa sarà inefficace. Ove la dichiarazione incompleta o non adeguata fosse successivamente corretta in un modo ritenuto appropriato dall'Agente in Italia, essa sarà considerata quale Nuova Dichiarazione di Rinuncia di Esercizio inviata all'ora in cui è ricevuta dall'Agente in Italia.

SI PREGA DI USARE CARATTERI IN MAIUSCOLO

Il/I sottoscritto/i Portatore(i)

con la presente informa di detenere i seguenti Titoli tramite il sopra indicato Intermediario Finanziario e rinuncia all'esercizio automatico alla Data di Esercizio dei diritti connessi ai Titoli in conformità alle Condizioni dei Titoli. Il sottoscritto prende atto che di conseguenza non avrà alcun diritto di ricevere qualsiasi importo rispetto ai Titoli detenuti.

Numero di Serie dei Titoli:

Numero dei titoli oggetto di tale notifica:

Il sottoscritto è al corrente che se tale Dichiarazione di Rinuncia all'Esercizio risultasse incompleta o non fosse consegnata come previsto nelle Condizioni o qualora fosse ritenuta incompleta o non debitamente compilata (dall'Agente in Italia), essa non sarà valida nè efficace.

Ove la dichiarazione incompleta o non adeguata fosse successivamente corretta in un modo ritenuto appropriato dall'Agente in Italia, essa sarà considerata quale Nuova Dichiarazione di Rinuncia di Esercizio inviata all'ora in cui è ricevuta dall'Agente in Italia.

I termini definiti nelle Condizioni avranno lo stesso significato della presente Dichiarazione di Rinuncia all'Esercizio .

Data e luogo:

Firma del Portatore